

La mia amicizia con Ugo Spirito

Nella rassegna "Bibliografica delle Scienze Giuridiche, Sociali e Politiche", del gennaio 1933 comparve una recensione alla 2ª edizione del libro di Ugo Spirito, *Storia del diritto penale italiano: da Cesare Beccaria ai nostri giorni*, nella quale - fresco di laurea (conseguita nel giugno 1929) e immerso in una laboriosa ricerca per l'apprestamento dei titoli da presentare per la libera docenza - formulavo una serrata critica alla tesi dell'allora già illustre Autore. Egli era con Gentile il maggiore interprete e continuatore del pensiero di Hegel e fondatore della scuola dell'attualismo, che per lungo corso di anni alimentò e vivacizzò la ricerca filosofica del nostro Paese; non ancora il sofferto cammino del Suo pensiero era approdato a quella teoria del problematicismo, nella quale si consumò l'ultima propaggine dell'insegnamento del grande filosofo tedesco.

Tale recensione allego alla presente Comunicazione per mettere in evidenza la profonda conoscenza che ebbe Ugo Spirito dei problemi concernenti il rapporto fra filosofia e diritto penale. Tale conoscenza scende fino ai più modesti contributi quale in sostanza era la mia recensione. Di questa Egli si ricordò quando, a circa 30 anni di distanza, avendomi conosciuto per il tramite del prediletto nipote Pietro, divenne mio caro amico e interlocutore: in frequenti incontri, che erano per me altamente istruttivi. Egli riconobbe che nella impostazione della mia recensione vi era una realtà e cioè che non si potessero mettere a confronto la tematica filosofica - specialmente quella dell'attualismo - con l'indirizzo tecnico-giuridico, trattandosi in fondo di due posizioni assestate su piani non omogenei.

Aggiungo che la conoscenza profonda della letteratura giuridica gli consentì una corretta impostazione del "problema fondamentale, intorno al quale si combattono scuola classica e scuola positiva, persistendo dommaticamente in due soluzioni opposte ed egualmente astratte ed illusorie, che è quello della libertà umana e della responsabilità dell'azione del delinquente"(sono sue parole). In uno dei frequenti incontri Ugo Spirito dimostrò di essere al corrente della mia prolusione messinese del 1937 (pubblicata in "Rivista italiana di diritto penale", 1937, p. 361 e sgg. e nei miei *Scritti giuridici*, Napoli, Jovene, 1987, vol. 1, p. 3 e sgg.).

Rievoco questo episodio anche con una certa punta di vanità personale (di cui chiedo perdono al lettore) per la importanza da Lui assegnata alla mia tesi della imputabilità come capacità al reato, capacità ad essere soggetto attivo di reato ovvero capacità ad assumere l'obbligo di osservanza del comando penale e quindi la configurazione come presupposto del reato. Devo aggiungere che questa puntualizzazione fu colta da Ugo Spirito meglio di quanto abbiano fatto allora e dopo i cultori del diritto penale. A distanza di 16 anni dalla sua scomparsa sento di rendere omaggio alla Sua memoria con il tributo della riconoscenza e con la caratterizzazione della sua personalità all'insegna della solerzia e dell'aspirazione alla perfezione. Ne aveva infatti gli

strumenti, in quanto la triplice espressione della sua cultura (giurista, economista, filosofo) non erano dati distinti e distanti, bensì le facce di un unico prisma. In questo senso la presente Comunicazione assume il valore di una testimonianza pervasa da grande emozione. E con ciò credo di farmi perdonare questa irruzione nella grande famiglia degli illustri filosofi italiani.

Ugo Spirito, *Storia del diritto penale italiano: da Cesare Beccaria ai nostri giorni*, Seconda edizione, Torino, 1932, Bocca, pp. 259.

Ugo Spirito, acuto intelletto di studioso, pubblica la seconda edizione riveduta della sua nota *Storia*, nella quale è esaminato tutto l'interessante movimento del pensiero penalistico da Beccaria ai nostri giorni.

Da Beccaria, convinto contrattualista e sostenitore della pena come difesa sociale, a Filangieri, figura di sistematore ma non di innovatore, anche egli dominato dalla concezione utilitaristica del patto sociale; da Mario Pagano, in cui l'A. ravvisa uno scarso spirito speculativo e l'incapacità di una visione nuova e personale del problema del diritto penale, a G. D. Romagnosi, nel quale si viene formando una coscienza più propriamente moderna del diritto penale in diretta correlazione con la nuova filosofia del diritto che si era svolta in Europa negli ultimi secoli; da Carmignani, dominato anche egli dalla teoria della difesa e dell'intimidazione, a Pellegrino Rossi, che dette alla pena una finalità essenzialmente etica; da Rosmini, che vieppiù accentuò l'indirizzo etico, a Mamiani e Mancini, da Carrara, il cui sistema si fonda sulla necessità del fondamento etico del diritto penale a Giovanni Bovio, precursore dell'indirizzo positivistic; da Moleschott a Lombroso, Garofalo e Ferri, i tre creatori della scuola positiva; è tutto il più recente pensiero criminalistico italiano che passa attraverso l'esame critico dello Spirito, che nella parte finale del libro discute le dottrine dei positivisti e l'indirizzo tecnico-giuridico. Il libro è di un'evidente utilità e di un alto interesse dottrinale. Ma non possiamo tacere alcuni rilievi critici fondamentali. Anzitutto ci preme rilevare che l'A. ha ingiustamente trascurato di approfondire il pensiero di qualche grande Maestro, come il Pessina; e di accennare a qualche teoria eclettica autorevole, come quella del Longhi.

Urge, poi, una critica di ordine sistematico: l'A. ha studiato la storia del diritto penale *sub specie* non solo della filosofia, ma dell'attualismo ed ha respinto le varie conclusioni accettate dai più insigni filosofi per giungere alla dimostrazione dell'esattezza della propria concezione attualistica. "L'uomo - scrive lo S. - è un irresponsabile; se si crede responsabile è perché tale lo fa la società o si fa da se stesso" (p. 196). Ed altrove (p. 211): "L'uomo è moralmente responsabile di tutto perché egli non è qualcosa di diverso dal tutto, ma lo stesso tutto". E ancora (p. 165): "Solo il nuovo idealismo, rimuovendo il problema dall'assurdo ed equivoco terreno del libero arbitrio, può davvero giudicare e superare il positivismo, perchè solo l'idealismo è giunto a conce-

pire la libertà come sintesi dialettica e non come astratta conciliazione di necessità e libertà”.

Se questa concezione attualistica della libertà e della responsabilità valga a porre un punto decisivo nel tormentato problema della responsabilità non possiamo qui dire: sarebbe esercitazione da incompetenti quella di criticare un pensiero filosofico che va studiato ed esaminato nella sua serietà. Comunque, non possiamo concordare con l'A. nelle aspre critiche contro l'indirizzo tecnico-giuridico. Se la filosofia non può essere bandita dal territorio della scienza del diritto penale - come da quello di qualunque scienza - non può, per altro, imporsi la soggezione del diritto penale al verbo d'un determinato indirizzo filosofico. La scienza del diritto penale procede sicura per la sua via e col suo metodo, che non può essere che il metodo giuridico, senza obbedire a preconconcetti filosofici di una determinata scuola.

E che si possa ben conciliare l'indirizzo attualistico con quello giuridico, rispettando i limiti delle rispettive discipline, filosofica e giuridica, lo dimostra una recente opera di un'insigne maestro del neo-idealismo italiano, il Maggiore, che ha dato recentemente alla luce uno dei più tecnici e precisi volumi sul nuovo diritto penale (*Principi di diritto penale*, Zanichelli, 1932; v. recensione del prof. Zerboglio nella "Rassegna", 1932, p. 557).

È bene, nell'interesse del diritto e dei giuristi, che la filosofia non soffochi l'autonomia del diritto penale, infeudandolo alle sue alterne ed eterne vicende.

Giovanni LEONE